



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto interministeriale 22 aprile 2022 e dalla presente circolare rispetto alla precedente disciplina

### ONERI MODIFICATI

1) Domanda di concessione delle agevolazioni			
Riferimento normativo interno	Punto 9.4 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di agevolazione deve essere compilata dalla PMI, pena l'invalidità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione "COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE" disponibile nella piattaforma. Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, sarà disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all'istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche.

A seguito della trasmissione della domanda di agevolazione al *soggetto finanziatore* a mezzo PEC, l'istanza non potrà essere modificata dal soggetto richiedente, se non limitatamente alle informazioni oggetto di specifica richiesta di integrazioni da parte del *soggetto finanziatore*, pena l'irricevibilità della stessa.

2) Dichiarazioni in merito alle ulteriori agevolazioni richieste o ottenute in relazione ai medesimi costi ammissibili			
Riferimento normativo interno	Articolo 6 del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e punto 8.8 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

Al fine di consentire al *Ministero* la conduzione delle necessarie verifiche relative alla cumulabilità delle agevolazioni richieste con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto interministeriale 22 aprile 2022, che prevede l'ammissibilità del cumulo unicamente se lo stesso non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria, la *PMI* è tenuta a dichiarare in sede di domanda di agevolazione, tramite apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, l'intensità di aiuto (ESL) massima applicabile alle ulteriori agevolazioni richieste e/o ottenute in relazione ai medesimi costi.

**3) Comunicazione in caso di diminuzione dell'importo del finanziamento ovvero dell'investimento**

Riferimento normativo interno	Punti 10.6 e 10.9 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro





Che cosa cambia per l'impresa

Per le domande di agevolazione che prevedono più linee d'intervento, in caso di riduzione dell'importo del finanziamento ovvero del programma d'investimento, sia in sede di delibera del finanziamento che in sede di contrattualizzazione dello stesso, l'impresa è tenuta presentare alla banca ovvero intermediario finanziario, apposita dichiarazione debitamente firmata, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.7, riportante l'importo del programma d'investimento e del relativo finanziamento ripartito tra investimenti in beni strumentali, investimenti 4.0 e investimenti green.

**4) Aggiornamento dei dati del Registro delle imprese ai fini della conduzione delle verifiche amministrative necessarie all'emanazione del provvedimento di concessione**

Riferimento normativo interno	Punto 10.7 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro





Il *Ministero*, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascun soggetto finanziatore ovvero dalla ricezione della singola delibera di finanziamento, ferme restando

le opportune verifiche amministrative, condotte anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità con banche dati esterne (a titolo esemplificativo Registro imprese, *RNA*, *Registri SIAN e SIPA*, Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia, ecc.), nonché la possibilità di chiedere integrazioni o chiarimenti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Ai fini della conduzione delle necessarie verifiche amministrative sopra citate, nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, le imprese richiedenti sono tenute ad effettuare le opportune rettifiche presso il predetto Registro.

**5) Modalità di pagamento delle spese inerenti i programmi d’investimento agevolati ai fini della loro ammissibilità**

Riferimento normativo interno	Articolo 10, comma 6 del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e punto 7.10 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro





Che cosa cambia per l’impresa

Ai fini dell’ammissibilità delle spese, premessa la loro piena rispondenza a quanto previsto all’articolo 10 del decreto interministeriale 22 aprile 2022 ed al paragrafo 7 della circolare, le stesse devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono ammesse le spese che risultano pagate attraverso la compensazione di crediti verso i fornitori.

**6) Apposizione del CUP sulle fatture inerenti i beni rientranti nel programma d’investimento ai fini dell’ammissibilità delle spese**

Riferimento normativo interno	Articolo 14, comma 11 del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e punto 7.11 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro





Che cosa cambia per l’impresa

Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, che sarà reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013” da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

Esclusivamente in relazione all'assolvimento degli obblighi di apposizione del CUP e della dicitura prevista sulle fatture oggetto delle agevolazioni, per le domande presentate anteriormente alla data indicata al punto 16.1 della circolare, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016.

#### 7) Richiesta di erogazione del contributo

Riferimento normativo interno	Articolo 14, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e punti 13.3 e 13.4 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

La *PMI*, ultimato il *programma d'investimento* e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, compila, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nella *piattaforma*, inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal *Ministero* all'impresa o attraverso ulteriori modalità di autenticazione che potranno essere comunicate sul sito web del *Ministero* nella sezione dedicata all'incentivo, apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU).

La suddetta richiesta è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione e l'articolazione del *programma d'investimento*, nonché l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto del programma. Terminata la fase di compilazione, la *piattaforma* consente all'impresa beneficiaria la generazione del *modulo RU*, in conformità allo schema di cui all'allegato n. 2, che deve essere inoltrato al *Ministero* tramite *piattaforma* unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore, entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione del *programma d'investimento*, con conseguente attivazione delle verifiche propedeutiche al pagamento della prima quota di contributo o, in alternativa, del medesimo contributo in un'unica soluzione nel caso di domande che presentano i requisiti di cui al punto 13.2 della circolare.

Le imprese beneficiarie con domande di accesso alle agevolazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2022 o domande presentate anteriormente a tale data per le quali non risulta trasmessa il modulo DUI e/o la richiesta di erogazione del contributo non saranno pertanto tenute a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento (modulo DUI) e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., bensì il predetto *modulo RU*, secondo lo schema di cui all'allegato n.2 alla presente circolare.

Il mancato rispetto dei citati termini e condizioni determina la revoca totale dell'agevolazione. I *moduli RU* non compilati in via telematica e/o non inoltrati al *Ministero* attraverso la *piattaforma*, ovvero compilati e inviati con altre modalità, sono irricevibili.

Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti green, il legale rappresentante o il procuratore dell'impresa beneficiaria deve, altresì, alternativamente dichiarare nel predetto modulo RU:

- il possesso di un'ideale certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate nella sezione 1 dell'allegato 6/C;  
o
- che i beni rientranti negli investimenti green sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un'ideale autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell'allegato 6/C, unitamente al possesso della/e dichiarazione/i liberatoria/e resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i la/e predetta/e certificazione/i e/o autodichiarazione/i come previsto dal punto 13.4, lett. a) della circolare.

Il *modulo RU* deve essere trasmesso al *Ministero* attraverso la *piattaforma*, corredato della seguente documentazione:

- a) dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 generata attraverso la *piattaforma*, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica, nonché, nel caso di investimenti green relativi a beni "a basso impatto ambientale", che in riferimento ai medesimi sussista un'ideale certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo oppure un'ideale autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B nell'allegato 6/C;
- b) in caso di contributo superiore a 150.000,00 euro, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

<b>8) Dichiarazione relativa alla corretta applicazione dei principi contabili</b>			
Riferimento normativo interno	Articolo 10, comma 4 del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e punto 7.8 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, nonché le imprese agricole che adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto dalla legge, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza nel modulo RU della corretta applicazione dei principi contabili relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, tramite una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa da tenere agli atti dell'impresa stessa

<b>9) Dichiarazione relativa all'apertura dell'unità locale per imprese non residenti in Italia</b>			
Riferimento normativo interno	Articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e punto 4.2 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

Le imprese non residenti nel territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, che alla data di presentazione della domanda non hanno una *unità locale* in Italia, sono tenute ad attestare e a dimostrare il possesso dell'*unità locale* in Italia in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

<b>10) Dichiarazioni rese nell'ambito della richiesta di pagamento delle quote di contributo successive alla prima, in caso di erogazione disposta in più quote annuali</b>			
Riferimento normativo interno	Punto 13.6 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

Con riferimento alle domande che non presentano i requisiti di cui al punto 13.2 della circolare, per le quali l'erogazione del contributo è disposta dal *Ministero* in più quote annuali, al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive alla prima, già richieste mediante *modulo RU*, la *PMI* compila e trasmette al *Ministero*, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella *piattaforma*, la richiesta di pagamento (di seguito: *modulo RP*). La predetta procedura telematica di compilazione del *modulo RP* deve essere effettuata dalla *PMI* con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine, attraverso la conferma della seguente condizione:

- assenza di variazioni rispetto alle informazioni già fornite al *Ministero* in sede di domanda e/o nelle fasi precedenti del procedimento amministrativo.

In base alla nuova disciplina la *PMI* non dovrà pertanto più attestare, all'interno della richiesta di pagamento, la conferma della condizione di regolarità con gli obblighi previsti dal piano di rimborso del *finanziamento* bancario o in leasing riportato nel decreto di concessione, prevista invece in fase di presentazione del *modulo RP* dalla previgente disciplina.

**11) Comunicazioni in merito alla variazione di ubicazione dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento**

Riferimento normativo interno	Articolo 21, comma 4, del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e punto 14.4 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro





Che cosa cambia per l'impresa

In caso di variazioni che interessano l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto del *programma d'investimento* rispetto a quanto indicato in domanda, l'impresa trasmette, a mezzo PEC, al *soggetto finanziatore* e, tramite *piattaforma*, al *Ministero* formale comunicazione della variazione con indicazione della nuova ubicazione entro trenta giorni dalla medesima variazione.

**12) Comunicazioni di variazione relative al possesso dei requisiti soggettivi**

Riferimento normativo interno	Articolo 21, comma 3 del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e punto 14.5 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente al *Ministero* e al *soggetto finanziatore* ogni variazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e di cui al paragrafo 4 della circolare intervenuta nei termini indicati al punto 14.6 della circolare, ossia successivamente alla presentazione della domanda ed entro i tre anni successivi alla data di ultimazione del programma d'investimento o comunque antecedentemente alla data di erogazione dell'ultima quota di contributo.

<b>13) Comunicazioni di variazione del soggetto beneficiario</b>			
Riferimento normativo interno	Articolo 21, comma 2 del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e punto 14.6 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro





Che cosa cambia per l'impresa

Nel caso in cui intervenga una variazione del soggetto beneficiario per effetto di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, successivamente alla presentazione della domanda ed entro i tre anni successivi alla data di ultimazione del programma d'investimento o comunque antecedentemente alla data di erogazione dell'ultima quota di contributo, il soggetto subentrante ne dà comunicazione, tramite PEC, al *soggetto finanziatore*. Quest'ultimo, verificato positivamente il rispetto, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti di cui all'articolo 7 del *decreto*, dovrà trasmettere, tramite *piattaforma*, al *Ministero*:

- a) richiesta da parte del nuovo soggetto di subentro, come da modello presente in *piattaforma*, nella titolarità della concessione delle agevolazioni, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del *decreto* e contenente altresì l'impegno, da parte dello stesso, al rispetto delle obbligazioni previste nel provvedimento di concessione;
- b) documentazione attestante il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del *finanziamento* e il rispetto da parte dello stesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del *decreto*, nonché copia dell'atto relativo all'operazione societaria in questione.

<b>14) Rinuncia alle agevolazioni</b>			
Riferimento normativo interno	Punto 15.1 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa ha facoltà di rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione, tramite piattaforma, al Ministero, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca o di diniego del contributo.

La modalità di comunicazione della rinuncia al contributo sarà pertanto univoca e non più differenziata in base alla fase del procedimento agevolativo in cui avviene la rinuncia. Nello specifico, in caso di domande per le quali non sia ancora stato adottato il provvedimento di concessione, la PMI non dovrà comunicare la rinuncia a mezzo PEC al solo soggetto finanziatore, come previsto dalla precedente disciplina, bensì, come sopra indicato, dovrà trasmettere tramite piattaforma opportuna comunicazione al Ministero per i seguiti di competenza.

**15) Conservazione della documentazione predisposta ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni**

Riferimento normativo interno	Articolo 14, comma 13 del decreto interministeriale 22 aprile 2022		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa beneficiaria è tenuta a tenere a disposizione ogni fattura, documento e attestazione predisposti ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime. In ogni caso, tale documentazione deve essere conservata sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati. Nel caso del leasing finanziario, la fattura di acquisto del bene è conservata dall'intermediario finanziario che ne assicura la conservazione con le medesime modalità sopra descritte.